

N. R.G. [REDACTED]



TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA

I Sezione

Nella causa civile iscritta al n. r.g. [REDACTED] promossa da:

CESSIONARIA [REDACTED] **SRL** (C.F. [REDACTED]) con il patrocinio dell'avv. [REDACTED] elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. [REDACTED]

ATTORE/I

contro

la SOCIETA' [REDACTED] **SPA** (C.F. [REDACTED]) **IN CONCORDATO PREVENTIVO**, con il patrocinio dell'avv. MATTARELLI CORRADO, elettivamente domiciliato in [REDACTED] ROMA presso il difensore avv. MATTARELLI CORRADO
la SOCIETA' [REDACTED] **SPA** contumace

CONVENUTO/I

Il Presidente Istruttore

sciogliendo la riserva ex art. 702 *ter* c.p.c., relativa al procedimento suddetto;

preso atto dell'istaurazione del contraddittorio nei confronti di la SOCIETA' [REDACTED] spa in Liquidazione, peraltro non costituitasi;

ritenuto, nel merito, come il credito vantato da CEDENTE [REDACTED] spa nei confronti di la SOCIETA' [REDACTED] spa, oggetto di cessione in favore della presente ricorrente CESSIONARIA [REDACTED] srl, debba ritenersi estinto per compensazione legale al più tardi alla data del [REDACTED] cui risale l'ultima fattura emessa da CEDENTE [REDACTED] nei confronti di la SOCIETA' [REDACTED] spa, in ragione del contro credito vantato da quest'ultima nei confronti della cedente;

che, infatti, a tenore degli artt. 1242 e 1243 c.c. nonché in adesione alla costante giurisprudenza di legittimità sul punto, la compensazione legale,

quale operante nel caso di specie trattandosi di crediti entrambi liquidi ed esigibili, opera di diritto per effetto della sola coesistenza dei debiti reciproci sicchè la sentenza che l'accerti è meramente dichiarativa di un effetto estintivo già verificatosi (Cass. 260/2006; Cass. ord. 12016/2019);

che, conseguentemente, non rilevano le considerazioni della ricorrente relative all'irritualità della compensazione a fronte della sottoposizione di CEDENTE alla procedura concordataria, essendo, la stessa, stata avviata solo nel 2012, come riscontrabile dall'anno di ruolo della procedura stessa iscritta al [REDACTED] innanzi al Tribunale di Roma (cfr. doc. 9 allegato al ricorso);

che, riguardo alla domanda subordinata di ripetizione dell'indebito corrisposto dalla procedura concordataria di CEDENTE ad la SOCIETA' spa, la ricorrente è priva di legittimazione attiva essendo, semmai, CEDENTE in quanto esecutrice del pagamento non dovuto, legittimata, ai sensi dell'art. 2033 c.c., a chiedere la ripetizione di quanto eventualmente versato in eccedenza e non CESSIONARIA che non ha, invece, provveduto ad alcun pagamento;

che, infine, alla soccombenza della ricorrente consegue la sua condanna al pagamento delle spese di causa in favore di la SOCIETA' spa in CONCORDATO PREVENTIVO laddove nulla deve essere disposto in ordine alla posizione di la SOCIETA' spa attesa la sua contumacia;

P.T.M.

dichiara la contumacia di la SOCIETA' spa;

rigetta il ricorso;

condanna CESSIONARIA srl alle spese di causa che liquida in favore di la SOCIETA' spa IN CONCORDATO PREVENTIVO nella misura di € [REDACTED] in applicazione dello scaglione tariffario compreso tra € [REDACTED] ed € [REDACTED]

Si comunichi.

Latina 20/03/2021

Dr. Pier Luigi De Cinti

